SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato «Fondo», la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996.

4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;

b) dal 1° gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;

c) dal 1° gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;

d) dal 1° gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;

e) dal 1° gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.

5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è abrogata. Il contributo al Fondo dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:

a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;

b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995.

3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

5. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.

2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:

a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995.

6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della citata legge n. 335 del 1995.

8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3° e 4°, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, come modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.

11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come sostituito dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilità è consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in vigore alla data della cessazione stessa.

12. Le facoltà di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. È abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera *c)*, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 4.

Prestazioni di invalidità

1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 5.

Riserva legale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672, è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo.

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità,

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare,

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista».

— L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) così recita:

«Art. 24 (*Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

— Il testo del dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) in data 21 febbraio 1996, è il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n 335, e all'art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.

5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:

a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;

b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:

da 1,23 per cento a 0,66 per cento;

da 1,01 per cento a 0,44 per cento;

da 0,90 per cento a 0,33 per cento;

da 1,20 per cento a 0,63 per cento;

da 0,85 per cento a 0,28 per cento;

da 0,80 per cento a 0,23 per cento;

da 0,31 per cento a 0,01 per cento;

c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:

da 6,20 per cento a 2,48 per cento;

da 5,00 per cento a 1,28 per cento;

da 4,15 per cento a 0,43 per cento;

da 4,00 per cento a 0,28 per cento;

da 2,75 per cento a 0,01 per cento.

Art. 2. — Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 3. — La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, è il seguente: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo del terzo comma dell'art. 7 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) abrogato dal presente decreto, era il seguente: «Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre».

— L'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 228, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) come modificato dall'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, così recita:

«Art. 5. — Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro

Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore durante l'assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n 638, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare *successivo al 1983* è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. *A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo* di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio *di ciascun anno*.

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi *successivi al 31 dicembre 1983* ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche *per le quali è previsto un requisito contributivo* a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l'anno in cui la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

6 *A decorrere dal 1° gennaio 1984* il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulta versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".

7. *A decorrere dal 1° gennaio 1984* l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, *fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione base,* tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto *e dell'anzianità contributiva per la determinazione* della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa *e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5 460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto e altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1 350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.*

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11 Per la contribuzione relativa a periodi *successivi al 31 dicembre 1983*, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12 I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a *270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.*

12-*bis Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.*

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli *effettivi e figurativi* fino alla concorrenza del predetto numero».

— L'art. 8 della legge 23 aprile 1991, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) così recita:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ed altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 2:

— Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente: «17. Con decorrenza dal 1° gennnaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di referimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, e sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto».

— Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente: «12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente: «23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla nortativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

Note all'art. 3:

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recita «3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

— L'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale) così recita:

«Art. — 6. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicuzione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dai primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attivazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) così recita:

«Art. 6 (*Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro*). — 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esoneranvi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, è il seguente:

«1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
Sino al 33 per cento	1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento	1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento	1,10
Oltre il 90 per cento	0,90»

— I commi 6, 7, 11, 20, 21 e 22 della legge n. 335/1995 così recitano:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. - 10. (*Omissis*).

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previo al comma 6.

12. - 19 *(Omissis)*.

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi».

— I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Per il testo della lettera *b)* del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 4 e dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) è il seguente:

«Art. 4 *(Trattamento minimo di pensione diretta)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13 000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico».

«Art. 10 *(Pensione di anzianità)*, commi terzo e quarto. — L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 35.

Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta».

— L'ultimo comma dell'art 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) così recita: «Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore».

— Il comma 5 dell'art. 10 della legge n. 672 del 1973, così recita: «Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come un anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei».

— L'art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) ha sostituito l'art. 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 il cui testo è il seguente:

«Art. 18. — I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) posssano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini o di 50 anni se donne;

c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia».

— L'art 6 del D.Lgs. n. 503/92 è il seguente:

«Art. 6 *(Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia)*. — 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».

— L'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita:

«Art. 11 *(Età per il pensionamento di vecchiaia)*. — 1. La tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

TABELLA *A*

ETA RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61° anno	56° anno
Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
Dal 1° gennaio 2000 in poi	65° anno	60° anno».

— L'art. 12 della legge n. 1450/1956, come modificato dall'art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, così recita:

«Art. 12. — In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera *c)*. Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo».

— Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992, è il seguente: «2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella *B* allegata».

- La lettera *c)* del primo comma dell'art. 28 della legge n. 1450/1996, ora abrogata dal presente decreto, così recitava:

«Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:

a)-b) (omissis);

c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza».

Note all'art. 4:

— I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella *G*. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

— L'art. 7 della legge n. 155/19981, così recita:

«Art. 7 *(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)*. — Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposzzione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'art. 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485».

— Il testo del secondo comma dell'art. 16 e dell'art. 19 della legge n. 1450 del 1956, abrogati dal presente decreto, così recita:

«Art. 16, secondo comma. — Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione».

«Art. 19. — L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costruito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del collegio medico è definitiva».

Nota all'art 5:

— Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge n. 672/1973, così recitano:

«Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 6:

— L'art. 23-*ter*, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n 485, del D L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dell'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale aggiunge due commi all'art 27 del R D.L 14 aprile 1939, n. 636, che risulta, quindi essere del seguente tenore.

«Art 27. — Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dall'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni».

96G0671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 ottobre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vallata del Rio Trova sita nel comune di S. Sofia in provincia di Forlì.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 3776 del 6 marzo 1995, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha richiesto al Presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì la convocazione d'urgenza della commissione medesima al fine di emanare un provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939 per la vallata del Rio Trova nel comune di S. Sofia;

Vista la ministeriale n. 8683 del 25 marzo 1996, con la quale la suddetta soprintendenza è stata invitata a predisporre gli atti idonei ad avviare la procedura per l'emanazione del vincolo predetto alla luce del contenuto della sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì n. 2 dell'11 aprile 1996 che esprime parere contrario all'apposizione del vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 sull'area vallata del Rio Trova nel comune di Santa Sofia (Forlì) non ravvisando particolari emergenze di natura ambientale e ritenendo già sufficientemente tutelata l'area per quanto riguarda i boschi dall'art. 1 della legge n. 431/1985 e per quanto riguarda la parte fluviale dalle norme contenute nel piano comprensoriale di tutela fluviale attualmente in vigore recepito dal P.T.P.R. della regione Emilia Romagna;

Considerato che per l'area predetta il piano territoriale paesaggistico regionale non prevede una specifica normativa e che peraltro la tutela prevista da tale piano sarebbe comunque diversa dall'imposizione di un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, con nota n. 8177 del 30 maggio 1996 ha formulato la proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per la vallata del Rio Trova sita nel comune di S. Sofia (Forlì) e così delimitata:

si procede in senso orario lungo il ciglio destro della strada vicinale per Bucchio partendo dalla sponda sinistra del Torrente Borello fino all'intersezione con la linea di confine tra il comune di S. Sofia e il comune di Sarsina, da qui si segue tale linea di confine proseguendo poi lungo il confine dello stesso comune di S. Sofia con il comune di Bagno di Romagna. Si segue tale linea di confine fino all'intersezione con la sponda sinistra del torrente Borello, si prosegue infine lungo la sponda sinistra del torrente Borello fino all'intersezione con la strada vicinale per Bucchio;

Considerato che l'area, caratterizzata da un ambiente montano, può essere considerata nel suo insieme un esempio molto interessante di vallata preappenninica non ancora raggiunta da infrastrutture di urbanizzazione

primaria (linee elettriche, telefoniche o similari) o interessata da strutture edilizie recenti tali da alterarne la naturalità originaria che per la sua orografia permette ampie vedute panoramiche e nella quale sono presenti ampie radure erbose adibite a pascolo da cui partono i pendii delle alture circostanti in gran parte coperte da bosco ceduo e pertanto riveste un importante interesse paesaggistico e ambientale;

Rilevata quindi la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comune di S. Sofia con nota n. 7100 del 30 giugno 1996, pervenuta il 9 luglio 1996, ha trasmesso la propria opposizione alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza e che tale opposizione è stata inoltrata con ministeriale n. 23608/G2 del 15 luglio 1996 al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Considerato che la delegazione di Forlì del WWF con note n. 107/1996 del 3 giugno 1996 e successiva n. 129/1996 del 19 luglio 1996 ha segnalato che presso il comune di S. Sofia sarebbero in itinere richieste di concessioni edilizie per capannoni avicoli da realizzarsi nella vallata in questione con conseguenze deturpanti sul contesto ambientale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla citata soprintendenza;

Considerato che la medesima soprintendenza con nota n. 12952 del 26 agosto 1996 ha richiesto ai sensi degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 1497/1939 l'emanazione di un provvedimento di inibizione delle opere suscettibili di recare pregiudizio all'attuale stato dei luoghi;

Considerato che con decreto ministeriale 9 settembre 1996, inviato al prefetto per la dovuta notifica con ministeriale n. 28754/B1U del 10 settembre 1996, si è proceduto all'inibizione dei lavori previsti nel comune di S. Sofia per la realizzazione di capannoni avicoli;

Decreta:

La vallata del Rio Trova sita nel comune di S. Sofia (Forlì), così come perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 17 ottobre 1996

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 374

96A8638

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri nei giorni 25 e 26 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri è accertato nei giorni 25 e 26 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8632

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29 luglio 1996 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 31 ottobre 1996 (dalle ore 8 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Firenze in data 31 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8558

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna ha comunicato l'irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti pubblici e ufficio del registro atti privati di Bologna nei giorni 13, 14 e 15 novembre 1996;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna in data 15 novembre 1996;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici e ufficio del registro atti privati di Bologna nei giorni 13, 14 e 15 novembre 1996;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna in data 15 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8633

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute dell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3170/96 del 16 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 novembre 1996 (dalle ore 11 alle ore 12,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8634

DECRETO 11 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Giarre, dell'ufficio delle II.DD. di Giarre e della commissione tributaria provinciale di Trapani in data 30 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Giarre, dell'ufficio delle II.DD. di Giarre e della commissione tributaria provinciale di Trapani è accertato in data 30 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8605

DECRETO 11 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/43/96 del 29 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 29 novembre 1996 (dalle ore 10 alle ore 11) per sciopero del personale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell' A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 29 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8607

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, in Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona;

Vista la delibera dell'11 ottobre 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 17 (ex 15), 18 (ex 16), 20 (ex 18) e 24 (ex 22) dello statuto nonché le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 25 e l'inserimento degli articoli 15, 16 e 28 nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 17 (ex 15), 18 (ex 16), 20 (ex 18) e 24 (ex 22) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 25 e l'inserimento degli articoli 15, 16 e 28 nello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 10 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7 *(Organi)*.

Comma 1.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei sindaci;

e) il segretario generale.

Art. 8 *(Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e requisiti)*.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da 21 consiglieri.

Comma 2.

Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione fra i cittadini residenti nella provincia di Verona; i due vice presidenti sono pure nominati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente tra i cittadini residenti nella provincia di Verona e Vicenza. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre direttamente due altri componenti.

Comma 3.

Gli altri 19 consiglieri vengono nominati: *omissis*.

(Omissis).

Comma 5.

Omissis... I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti.

(Omissis).

Art. 9 *(Consiglio di amministrazione: incompatibilità e decadenza)*

Comma 1.

Non possono ricoprire la carica di consigliere: *omissis*.

d) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

(Omissis).

Art. 10 *(Consiglio di amministrazione: durata del mandato)*.

Comma 1.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, dalla data di insediamento nella carica e possono essere confermati.

(Omissis).

Art. 11 *(Consiglio di amministrazione: poteri)*.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio nomina i componenti del comitato esecutivo delegando ad esso propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione determinando i limiti della delega. *Omissis*.

(Omissis).

Comma 3.

I compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, nonché i compensi da riconoscere ai loro componenti, sono definiti dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 *(Comitato esecutivo).*

Comma 1.

Il comitato esecutivo è composto da 5 membri. Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti del consiglio. Gli altri 2 membri sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti ai sensi dell'art. 11 dello statuto. I componenti del comitato esecutivo durano in carica nell'ambito del mandato di consigliere di amministrazione.

Comma 2.

Il comitato esecutivo, che avrà funzioni propositive e di supporto delle competenze proprie del consiglio di amministrazione, esercita i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione.

Comma 3.

Non possono essere delegate le attribuzioni relative a:

a) modifiche dello statuto;

b) designazioni e nomine;

c) approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e approvazione del bilancio consuntivo;

d) assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa, all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni, alla nomina del segretario generale e del vice segretario generale.

Art. 16 *(Comitato esecutivo: funzionamento).*

Comma 1.

Il comitato esecutivo si riunisce di regola una volta al mese secondo modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.

Comma 2.

Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.

Comma 3.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Comma 4.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Comma 5.

Alle riunioni del comitato possono assistere i componenti del collegio sindacale.

Art. 17 (ex art. 15) *(Collegio dei sindaci).*

Comma 1.

Il collegio sindacale si compone di tre membri nominati dal presidente dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, due scelti fra i cittadini residenti in provincia di Verona e l'altro fra i cittadini residenti in provincia di Vicenza. I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Comma 2.

I sindaci durano in carica tre anni, dalla data di insediamento nella carica e possono essere confermati. La procedura di nomina dovrà comunque rispettare i termini disposti dalla legge n. 444/1994.

(Omissis)

Comma 4.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del comitato esecutivo. Essi vigilano... *omissis.*

(Omissis)

Art. 18 (ex art.16) *(Disciplina dei compensi).*

Comma 1.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese vive, una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e dalle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari e del comitato esecutivo.

Comma 2.

L'indennità di carica viene stabilita dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può disporre la liquidazione della indennità di carica con cadenza trimestrale.

(Omissis).

Comma 4.

Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza nella medesima giornata.

Art. 20 (ex art. 18) *(Segretario generale.)*

Comma 1.

Il segretario generale, è nominato dal Consiglio di amministrazione. Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalità e di requisiti tali da consentirgli di interpretare e di realizzare in modo ampio le finalità istituzionali della Fondazione. Allo stesso compete il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività istituzionali della Fondazione.

In particolare il segretario generale:

a) interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo nonché alle riunioni delle commissioni consultive;

b) provvede ad istruire le pratiche da sottoporre al consiglio, al comitato esecutivo, alle commissioni e al presidente, secondo quanto previsto dallo statuto ed esegue le deliberazioni stesse;

c) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione e di essi si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni,

d) funge da segretario del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, delle eventuali commissioni e, in tali funzioni, sottoscrive i verbali delle sedute. Egli può delegare dette funzioni a un dipendente;

e) firma, di regola, la corrispondenza nonché gli atti ordinari, e i documenti che riguardano la Fondazione, tali funzioni possono essere da lui delegate, anche in via continuativa, a dipendenti.

Comma 2.

Il segretario generale potrà essere coadiuvato da un vice segretario generale il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento ovvero da un dipendente a ciò delegato dal consiglio di amministrazione.

Comma 3.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o impedimento di questi

Art. 24 (ex art. 22) *(Personale)*

(Omissis).

Comma 2.

In caso di assunzioni dirette il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato.

Art. 28

Comma 1.

Per l'accertamento dell'onorabilità di cui all'art. 8, comma 5 e all'art. 17, comma 5, in mancanza di una normativa specifica per gli enti-fondazione, si fa riferimento all'art. 26 del decreto legislativo n. 385/1993.

96A8585

DECRETO 18 dicembre 1996.

Emissione obbligazionaria della Repubblica italiana per l'importo di 1.500 milioni di dollari USA, della durata di sedici anni, a tasso fisso, con opzione di rimborso all'ottavo anno, su richiesta del sottoscrittore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 110.704 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di completare il programma di raccolta sui mercati internazionali per l'anno 1996, procedendo ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, con opzione di rimborso anticipato, a tasso fisso;

Vista la proposta del 27 novembre 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro;

Considerato che l'offerta della J P Morgan, in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 1.500 milioni di dollari statunitensi;

durata: 16 anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

prezzo d'emissione: 100%;

tasso di interesse da corrispondere per i primi otto anni: 5,97% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 20 giugno 1997 fino al 20 dicembre 2004;

tasso di interesse da corrispondere dal nono anno in poi: 6,52% annuo pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 20 giugno 2005 fino al 20 dicembre 2012;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,10%;

decorrenza: 20 dicembre 1996;

scadenza: 20 dicembre 2012;

netto ricavo: 1.498.500.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da due certificati nominativi globali, rispettivamente del valore nominale di 1.000 milioni e 500 milioni di dollari statunitensi. Tali certificati nominativi globali, rappresentativi di titoli nominativi del taglio di un milione di dollari statunitensi registrati a nome dei singoli titolari, saranno custoditi per conto del Tesoro da JP Morgan.

Tali titoli successivamente potranno essere sostituiti con certificati nominativi cumulativi rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli titolari.

Il registro relativo ai titoli sarà tenuto da JP Morgan per conto del Tesoro.

Art. 3.

Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 è attribuita la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere dell'ottavo anno, ovvero il 20 dicembre 2004.

Tale richiesta dovrà pervenire al Tesoro per il tramite della JP Morgan entro e non oltre il 20 novembre 2004.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 5.

Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria generale o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento.

Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 20 dicembre 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 20 dicembre 2012, salvo quanto previsto all'art. 3.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art.7.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da JP Morgan, stipulando accordi con quest'ultima anche per quanto concerne la stampa dei titoli.

Il Tesoro riconoscerà a JP Morgan, che potrà retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,10% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 9.

Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.

Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 2012 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 2004 e 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Bernardino Telesio a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Bernardino Telesio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito dott. Vincenzo Butera di Roma in data 7 dicembre 1964, repertorio n. 445387, registro società n. 313/1965, tribunale di Roma, BUSC n. 7354/91673.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8635

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Uppi Casa a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Uppi Casa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Bartolomucci di Roma in data 7 luglio 1987, repertorio n. 109113, registro società n. 9132/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30203/203290.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8636

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia L'Aquila 1 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia L'Aquila 1 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Gaddi di Roma in data 11 febbraio 1987, repertorio n. 19073, registro società n. 2710/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29959/227371.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8637

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 1996.

Revisione dell'importo dell'onere annuale per la pesca del novellame per consumo con traino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerato che l'art. 30, comma 2, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 prevede la possibilità di revisione degli oneri per pesche speciali;

Considerate le esigenze socio-economiche dei pescatori dediti alla cattura del novellame da consumo con traino che, come segnalato dalle associazioni di categoria, da tale attività non sempre traggono un profitto proporzionato all'entità dell'onere da corrispondere;

Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1997 l'onere annuale di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, da corrispondere per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino, è determinato in lire un milione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8641

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1996.

Rinnovo dell'autorizzazione all'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S. ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S. in data 13 settembre 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 novembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S. è autorizzato ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco operatorio ubicato nel seminterrato del padiglione Monteggia dell'ospedale Maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Fassati prof. Luigi Rainero, direttore dell'istituto di chirurgia sperimentale e dei trapianti dell'Università degli studi di Milano e direttore del centro trapianti fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Rossi dott. Giorgio, aiuto centro trapianti fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Doglia prof. Maurizio, professore associato istituto di chirurgia sperimentale e dei trapianti dell'Università degli studi di Milano;

Peracchia prof. Alberto, direttore istituto di clinica chirurgica generale e di oncologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Galmarini prof. Dinangelo, coordinatore scientifico del centro trapianti fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Gridelli dott. Bruno, ricercatore universitario istituto di chirurgia sperimentale e dei trapianti dell'Università degli studi di Milano;

Colledan dott. Michele, aiuto centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Reggiani dott. Paolo, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Caccamo dott. Lucio, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Gatti dott. Stefano, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Maggi dott. Umberto, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Paone dott. Giovanni, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Lucianetti dott. Alessandro, assistente centro trapianto fegato dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Gattinoni prof. Luciano, professore ordinario istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Langer dott. Martin, aiuto servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Radrizzani dott. Danilo, aiuto servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Beck dott. Eduardo, aiuto servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Prato dott. Paolo, aiuto servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Di Mauro dott. Piero, assistente servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Proietti dott.ssa Daniela, assistente servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Quarenghi dott. Edoardo, assistente servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S.;

Brazzi dott. Luca, ricercatore universitario istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'ospedale Maggiore di Milano I.R.C.C.S. e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8562

DECRETO 11 dicembre 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Verona ad eseguire le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie della seconda divisione clinicizzata di chirurgia e centro trapianti renali.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1994 che autorizzava l'ospedale Maggiore di Borgo Trento della unità sanitaria locale n. 25 di Verona, ora azienda ospedaliera di Verona, ad effettuare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale della azienda ospedaliera di Verona in data 17 ottobre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasferire le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie della seconda divisione clinicizzata di chirurgia e centro trapianti renali dell'azienda ospedaliera di Verona;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 novembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198; recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994 debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio della seconda divisione clinicizzata di chirurgia e centro trapianti renali dell'azienda ospedaliera di Verona.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto della società SAT Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ora Dialogo Assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla SAT Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della «SAT Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in via breve «SAT Assicurazioni S.p.a», tenutasi in data 5 novembre 1996, concernente la modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, nella parte in cui viene variata la denominazione dell'impresa in «Dialogo Assicurazioni S.p.a.», dell'art. 3 riguardante il trasferimento della sede sociale da Milano, in via del Lauro n. 7 a Milano, via Copernico n. 38, nonché dell'art. 6 relativamente all'aumento a pagamento del capitale sociale da L. 3.500.000.000 a L. 10.500.000.000;

Visto il decreto di omologa del 6 dicembre 1996, relativo alla suddetta riunione dell'assemblea straordinaria del 5 novembre 1996, rilasciato dal tribunale di Milano;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della «SAT Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», ora «Dialogo Assicurazioni S p.a.» con le modifiche apportate agli articoli 1, 3 e 6 che comportano rispettivamente la variazione della denominazione sociale da «SAT Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» a «Dialogo Assicurazioni S.p.a.», il trasferimento della sociale da Milano, via del Lauro n. 7, a Milano, via Copernico n. 38, nonché l'aumento a pagamento del capitale sociale da L. 3.500.000.000 a L. 10.500.000.000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8642

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 1996.

Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 1997 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha trasferito all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) tutte le attività di controllo e vigilanza non espressamente riservate al predetto Ministero e che, pertanto, la determinazione della suddetta aliquota per gli oneri di gestione è ora di competenza dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995 con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1996 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1995 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza degli oneri di gestione sui premi diretti è stata pari all'8,7%;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Ritenuta l'opportunità di confermare per l'anno 1997 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9%;

Dispone:

Art. 1.

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1997, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al nove per cento dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8566

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia, in località Bracco, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto fognario da parte del sig. Porta Ferdinando. (Deliberazione n. VI/18470).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Porta Ferdinando per la realizzazione di un impianto fognario in località Bracco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como) relativamente all'area interessata dall'intervento, foglio n. 10, 11, 21, mappali numeri 5891, 5889, 5888, 5843, 5844, 5884, 5846, 5849, 5850, 8122, 8600, 8599, 8484, 8431, 7914, 8883, 5816, 5855, 7918, 5818, 5828, 5837, 5825, 5824, 5825, 5259, 5799, 5819, 5820, 5821, 5794, 5795, 5782, 6800, 5801, 6843, 6844, 5786 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione impianto fognario;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una scala di accesso al fabbricato e ricostruzione di un muro di contenimento in località Bracco da parte del sig. De Lorenzi Fulvio. (Deliberazione n. VI/18472).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 giugno 1996 è pervenuta l'istanza della sig. De Lorenzi Fulvio per la realizzazione di una scala di accesso al fabbricato e ricostruzione di un muro di contenimento in località Bracco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 5833 relativamente all'area interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una scala di accesso al fabbricato e ricostruzione di un muro di contenimento;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8646

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento e la sistemazione di sentiero esistente in località Tesa - Signorello da parte della sig.ra Crotta Giuseppina. (Deliberazione n. VI/18473).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 luglio 1996 è pervenuta l'istanza della signora Crotta Giuseppina per l'allargamento e la sistemazione di sentiero esistente in località Tesa - Signorello;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con deliberazione della giunta regionale 16 luglio 1980;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappali numeri 1228 e 1229 relativamente al sedime dell'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento e la sistemazione di sentiero esistente in località Tesa - Signorello;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia, in località Luina, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento e la ristrutturazione di impianti tecnologici (fognatura e acquedotto) da parte del sig. Cappi Edoardo. (Deliberazione n. VI/18483).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Cappi Edoardo per l'adeguamento degli impianti tecnologici (fognatura e acquedotto);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), foglio n. 10, 11, 21, mappali numeri 5888, 5903, 5902, 7918, 7916, 6885, 7917, 6826, 8310, 5881, 6849, 6850, 6830, 6831, 6832, 6833, 5786, 6898, 6897, 6895, 6893, 6912,

relativamente all'area interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento e ristrutturazione impianti tecnologici (fognatura e acquedotto);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: MINICHETTI

96A8649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Acquanegra sul Chiese, dell'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di edifici esistenti da parte dell'Azienda agricola Molino S.n.c. (Deliberazione n. VI/18484).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'Azienda Agricola Molino S.n.c. per la ristrutturazione di edifici esistenti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), mappale n. 5, foglio n. 30, dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione ristrutturazione di edifici esistenti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1986

Il segretario: MINICHETTI

96A8650

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione del rifugio «Capanna Biffi» da parte della sig.ra Biffi Amelia. (Deliberazione n. VI/18485).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 maggio 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Biffi Amelia per la ricostruzione del rifugio «Capanna Biffi»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Lecco), mappale n. 5162 (limitatamente al sedime dell'edificio) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ricostruzione rifugio «Capanna Biffi»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8648

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dosso del Liro dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione degli alpeggi della Val Caurga da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/19825).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Dosso del Liro per la ristrutturazione alpeggi della Val Caurga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera «*c*»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Dosso del Liro (Como), mappali numeri 1227, 2507, 1229, 2510, 1221, 2232 relativamente alle parti interessate dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione degli alpeggi della Val Caurga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 25 ottobre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8651

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1996

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Moggio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione della Baita Nuova in località Fenacci da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/20199).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Moggio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Moggio per la ricostruzione Baita Nuova;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Moggio (Lecco), mappale n. 777 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione degli alpeggi della Baita Nuova;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A8652

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, modificato ed integrato con i decreti indicati in epigrafe, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 30 a 34 compreso sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 30. — Presso l'Università degli studi di Messina è istituita la Facoltà di scienze politiche. Ad essa afferiscono il corso di laurea in scienze politiche ed il diplona universitario in servizio sociale.

Art. 31. — Il corso di laurea in scienze politiche ha la durata di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un primo biennio propedeutico, comune a tutti gli iscritti, e in un secondo biennio ordinato in indirizzi di specializzazione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami di profitto relativi ad almeno ventidue insegnamenti, oltre due insegnamenti di lingua straniera biennali con esame unico finale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche, con l'indicazione dell'indirizzo di specializzazione seguito.

Art. 32. — Il primo biennio propedeutico e comune a tutti gli indirizzi, comprende le seguenti undici annualità di insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

2) Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);

3) Economia politica (P01H);

4) Sociologia (Q05A);

5) Storia moderna (M02X);

6) Istituzioni di diritto privato (N01X);

7) Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) Storia delle dottrine politiche (Q01B);

9) Storia contemporanea (M04X);

10) Scienza politica (Q02X);

11) Statistica (S01A).

Lo studente dovrà altresì ricomprendere e sostenere nel primo biennio comune l'insegnamento di lingua inglese (L18C), biennale.

Art. 33. — Il secondo biennio, di specializzazione, è articolato nei seguenti cinque indirizzi:

1) Politico-amministrativo;

2) Politico-economico;

3) Politico-internazionale;

4) Politico-sociale;

5) Storico-politico.

Ciascun indirizzo di specializzazione comprende undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali, di cui sette obbligatorie, individuate dal Consiglio di facoltà, sentite le struttura didattiche competenti, nell'ambito delle aree diciplinari riferibili ai settori scientifico disciplinari indicati nel decreto ministeriale 4 novembre 1995, oltre una seconda lingua straniera biennale.

I rimanenti quattro insegnamenti opzionali, così come il secondo insegnamento di lingua straniera, potranno essere scelti dallo studente tra quelli attivati nella Facoltà o in altre Facoltà dell'Università o in altre Università, in Italia e all'estero, anche in altre aree disciplinari, purchè in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea e dell'indirizzo di specializzazione prescelto.

La Facoltà indica, per ogni indirizzo di specializzazione, i sette insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti afferenti all'indirizzo e predispone un elenco di insegnamenti all'interno dei quali lo studente potrà scegliere i restanti quattro insegnamenti opzionali.

L'elenco dei sette insegnamenti obbligatori previsti per il biennio, distinto per indirizzi di specializzazione, è il seguente:

Indirizzo politico-amministrativo:

1) Diritto amministrativo (N10X);

2) Diritto regionale (N09X);

3) Diritto delle Comunità europee (N14X);

4) Storia del diritto italiano (N19X);

5) Diritto del lavoro (N07X);

6) Diritto parlamentare (N08X);

7) Dottrina dello stato (N09X).

Indirizzo politico economico:

1) Politica economica (P01B);

2) Economia internazionale (P01G);

3) Economia dello sviluppo (P01H);

4) Economia aziendale (P02A);

5) Demografia (S03A);

6) Econometria (P01E);

7) Economia regionale (P01J).

Indirizzo politico-internazionale:

1) Diritto internazionale (N14X);

2) Diritto delle Comunità europee (N14X);

3) Organizzazione internazionale (N14X);

4) Diritto diplomatico e consolare (N14X);

5) Economia internazionale (P01G);

6) Diritto privato comparato (N02X);

7) Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X).

Indirizzo politico-sociale:

1) Filosofia politica (Q01A);

2) Sociologia politica (Q05E);

3) Sociologia del diritto (Q05F);

4) Sociologia economica (Q05C);

5) Sociologia urbana e rurale (Q05D);

6) Sociologia della comunicazione (Q05B);

7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A).

Indirizzo storico-politico:

1) Storia del Mezzogiorno (M04X);

2) Storia economica (P03X);

3) Storia del diritto italiano (N19X);

4) Storia delle istituzioni politiche e giuridiche della Sicilia (N19X);

5) Storia costituzionale (Q01C);

6) Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

7) Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C).

L'elenco degli insegnamenti obbligatori per i singoli indirizzi di specializzazione è predisposto dalla Facoltà individuando sette insegnamenti all'interno di quelli qui di seguito riportati, per indirizzo:

Indirizzo politico-amministrativo:

Amministrazione comparata (Q02X);
Contabilità di Stato (N10X);
Criminologia (N17X);
Diritto amministrativo (N10X);
Diritto anglo-americano (N02X);
Diritto commerciale (N04X);
Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);
Diritto degli enti locali (N10X);
Diritto del lavoro (N07X);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto delle Comunità europee (N14X);
Diritto di famiglia (N01X);
Diritto finanziario (N13X);
Diritto parlamentare (N08X);
Diritto privato dell'economia (N05X);
Diritto processuale amministrativo (N10X);
Diritto pubblico comparato (N11X);
Diritto pubblico dell'ambiente (N10X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Diritto pubblico generale (N09X);
Diritto regionale (N09X);
Diritto tributario (N13X);
Dottrina dello Stato (N09X);
Filosofia del diritto (N20X);
Giustizia costituzionale (N08X);
Informatica giuridica (N20X);
Istituzioni di diritto e di procedura penale (N17X);
Istituzioni di diritto privato (N01X);
Istituzioni di diritto pubblico (N09X);
Politica comparata (Q02X);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Scienza politica (Q02X);
Sistema politico italiano (Q02X);
Sociologia dell'amministrazione (Q05E);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Storia costituzionale (Q01C);
Storia degli ordinamenti degli Stati italiani (N19X);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia dell'Amministrazione pubblica (Q01C);
Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
Storia delle istituzioni politiche e giuridiche della Sicilia (N19X);
Teoria dell'organizzazione (Q02X);
Istituzioni giuridiche medievali e moderne (N19X).

Indirizzo politico-economico:

Contabilità di Stato (N10X);
Demografia (S03A);
Diritto anglo-americano (N02X);
Diritto privato dell'economia (N05X);
Diritto pubblico comparato (N11X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Econometria (P01E);
Economia aziendale (P02A);
Economia dei paesi in via di sviluppo (P01H);
Economia del lavoro (P01B);
Economia dello sviluppo (P01H);
Economia industriale (P01I);
Economia internazionale (P01G);
Economia monetaria (P01F);
Economia politica (P01H);
Economia regionale (P01J);
Matematica per l'economia (S04A);
Matematica per scienze sociali (S04A);
Organizzazione aziendale (P02D);
Politica economica agraria (P01B);
Politica economica (P01B);
Programmazione economica (P01B);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Scienza delle finanze (P01C);
Sistemi economici comparati (P01B);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia economica (Q05C);
Statistica dei mercati monetari e finanziari (S02X);
Statistica economica (S02X);
Statistica (S01A);
Storia del pensiero economico (P01D);
Tecnica di ricerca ed elaborazione dei dati (S01A);
Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F).

Indirizzo politico internazionale:

Diritto delle Comunità europee (N14X);
Diritto diplomatico e consolare (N14X);
Diritto internazionale del lavoro (N14X);
Diritto internazionale dell'economia (N14X);
Diritto internazionale (N14X);
Diritto internazionale privato (N14X);
Diritto privato comparato (N02X);
Economia dello sviluppo (P01H);
Economia internazionale (P01G);
Economia monetaria (P01F);
Filosofia del diritto (N20X);
Geografia politica ed economica (M06B);
Organizzazione internazionale (N14X);
Scienza politica (Q02X);
Storia contemporanea (M04X);
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia dell'America del nord (Q03X);
Storia dell'America latina (Q03X);
Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
Storia e istituzioni dell'Africa med. e del vicino oriente (Q06A);
Storia e istituzioni dell'Asia orientale (Q06B);
Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
Teoria dell'organizzazione (Q02X).

Indirizzo politico-sociale:

Antropologia culturale (M05X);
Antropologia sociale (M05X);
Civiltà indigene dell'America (M05X);
Demografia (S03A);
Etnologia (M05X);
Matematica per scienze sociali (S04A);
Metodologia delle scienze sociali (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);
Politica economica (P01B);
Principi e fondamenti del servizio sociale (Q05A);
Psicologia generale (M10A);
Psicologia sociale (M11B);
Scienza politica (Q02X);
Sociologia del diritto (Q05F);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia dell'educazione (Q05B);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Sociologia della famiglia (Q05B);
Sociologia della medicina (Q05C);
Sociologia dello sviluppo (Q05A);
Sociologia economica (Q05C);
Sociologia politica (Q05E);
Sociologia (Q05A);
Sociologia rurale ed urbana (Q05D);
Statistica giudiziaria (S03B);
Statistica sociale (S03B);
Storia del pensiero sociologico (Q05A).

Indirizzo storico-politico:

Filosofia delle scienze sociali (Q01A);
Filosofia politica (Q01A);
Geografia politica ed economica (M06B);
Metodologia della ricerca storica (M02A);
Storia contemporanea (M04X);
Storia costituzionale (Q01C);
Storia degli ordinamenti degli stati italiani (N19X);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia del commercio (P03X);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del giornalismo (M04X);
Storia del Mezzogiorno (M04X);
Storia del movimento contadino (M04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia del pensiero economico (P01D);
Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B);
Storia del Risorgimento (M04X);
Storia del vicino e medio oriente (Q06B);
Storia dell'agricoltura (P03X);
Storia dell'America del nord (Q03X);
Storia dell'America latina (Q03X);

Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);

Storia dell'industria (P03X);

Storia della Sicilia (M04X);

Storia delle dottrine politiche (Q01B);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia delle istituzioni politiche e giuridiche della Sicilia (N19X);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia e istituzioni dell'Africa med. e del vicino oriente (Q06A);

Storia e istituzioni dell'Asia orientale (Q06B);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Storia economica (P03X);

Storia medievale (M01X);

Storia moderna (M02A);

Istituzioni giuridiche medievali e moderne (N19X).

Gli insegnamenti opzionali definibili a scelta dello studente non possono essere anticipati al primo biennio comune.

Lo studente puo liberamente scegliere le quattro annualità insegnamento opzionali all'interno degli insegnamenti di seguito indicati ricompresi nello statuto della facoltà, purché in linea con le finalità formative dell'indirizzo di specializzazione prescelto:

Amministrazione comparata (Q02X);

Antropologia culturale (M05X);

Antropologia sociale (M05X),

Archivistica (M12A);

Bibliografia e biblioteconomia (M13X);

Civiltà indigene dell'America (M05X);

Contabilità di Stato (N10X);

Criminologia (N17X);

Demografia (S03A);

Diplomatica (M12B);

Diritto amministrativo (N10X);

Diritto anglo-americano (N02X);

Diritto commerciale (N04X);

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);

Diritto degli enti locali (N10X);

Diritto del lavoro (N07X);

Diritto della sicurezza sociale (N07X);

Diritto delle Comunità europee (N14X);

Diritto di famiglia (N01X);

Diritto diplomatico e consolare (N14X);

Diritto ecclesiastico comparato (N12X);

Diritto ecclesiastico (N12X);

Diritto finanziario (N13X);

Diritto internazionale del lavoro (N14X);

Diritto internazionale dell'economia (N14X);

Diritto internazionale (N14X);

Diritto internazionale privato (N14X);

Diritto parlamentare (N08X);

Diritto privato comparato (N02X);

Diritto privato dell'economia (N05X);

Diritto processuale amministrativo (N10X);

Diritto processuale civile (N15X);

Diritto pubblico comparato (N11X);

Diritto pubblico dell'ambiente (N10X);

Diritto pubblico dell'economia (N05X);

Diritto pubblico generale (N09X);

Diritto regionale (N09X);

Diritto tributario (N13X);

Dottrina dello Stato (N09X);

Econometria (P01E);

Economia aziendale (P02A);

Economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H);

Economia del lavoro (P01B);

Economia dello sviluppo (P01H);

Economia industriale (P01I);

Economia internazionale (P01G);

Economia monetaria (P01F);

Economia politica (P01H);

Economia regionale (P01J);

Etnologia (M05X);

Filosofia del diritto (N20X);

Filosofia delle scienze sociali (Q01A);

Filosofia politica (Q01A);

Geografia politica ed economica (M06B);

Geografia regionale (M06A);

Geografia storica (M06A);

Giustizia costituzionale (N08X);

Informatica generale (K05B);

Informatica giuridica (N20X);

Istituzioni di diritto e di procedura penale (N17X);

Istituzioni di diritto privato (N01X);

Istituzioni di diritto pubblico (N09X)

Lingua araba (L14D);

Lingua francese (L16B);

Lingua inglese (L18C);
Lingua russa (L21B);
Lingua spagnola (L17C);
Lingua tedesca (L19B)
Matematica per l'economia (S04A);
Matematica per scienze sociali (S04A);
Metodologia della ricerca storica (M02A);
Metodologia delle scienze sociali (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
Organizzazione aziendale (P02D);
Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);
Organizzazione internazionale (N14X);
Politica comparata (Q02X);
Politica economica agraria (P01B);
Politica economica (P01B);
Principi e fondamenti del servizio sociale (Q05A);
Programmazione economica (P01B);
Psicologia generale (M10A);
Psicologia sociale (M11B);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Scienza politica (Q02X);
Scienza delle finanze (P01C);
Sistema politico italiano (Q02X);
Sistemi economici e comparati (P01B);
Sociologia del diritto (Q05F);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia dell'amministrazione (Q05E);
Sociologia dell'educazione (Q05B);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Sociologia della famiglia (Q05B);
Sociologia della medicina (Q05C);
Sociologia dello sviluppo (Q05A);
Sociologia economica (Q05C);
Sociologia politica (Q05E);
Sociologia (Q05A);
Sociologia rurale ed urbana (Q05D);
Statistica dei mercati monetari e finanziari (S02X);
Statistica economica (S02X);
Statistica giudiziaria (S03B);
Statistica (S01A);
Statistica sociale (S03B);
Storia contemporanea (M04X);
Storia costituzionale (Q01C);
Storia degli ordinamenti degli stati italiani (N19X);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia del commercio (P03X);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del giornalismo (N04X);
Storia del Mezzogiorno (M04X);
Storia del movimento contadino (M04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia del pensiero economico (P01D);
Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B);
Storia del pensiero sociologico (Q05A);
Storia del Risorgimento (M04X);
Storia del vicino e medio oriente (Q06B);
Storia dell'agricoltura (P03X);
Storia dell'America del nord (Q03X);
Storia dell'America latina (Q03X);
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
Storia dell'industria (P03X);
Storia della Chiesa (M03D);
Storia della filosofia (M08A);
Storia della Sicilia (M04X);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
Storia delle istituzioni politiche e giuridiche della Sicilia (N19X);
Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
Storia ed istituzioni dell'Africa med. del vicino oriente (Q06A);
Storia ed istituzioni dell'Asia orientale (Q06B);
Storia ed istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
Storia economica (P03X);
Storia medievale (M01X);
Storia moderna (M02A);
Tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati (S01A);
Teoria dell'organizzazione (Q02X);
Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F);
Analisi del linguaggio politico (Q01A);
Istituzioni giuridiche medievali e moderne (N19X).

Art. 34. — Il consiglio della facoltà individua i criteri per la formazione dei piani di studio.

Lo studente all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare per quale degli indirizzi previsti intende optare.

Il passaggio da un indirizzo ad un altro potrà essere autorizzato dalla facoltà, previa convalida delle prove di esame già sostenute e delle frequenze.

Per gli insegnamenti biennali di lingua straniera lo studente deve sostenere la prova d'esame alla fine del secondo anno di corso.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1996

Il rettore

96A8626

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994 che regola il funzionamento del corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 2073 in data 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 100 al 107 compresi, relativi al corso di laurea in fisica sono sostituiti dai seguenti articoli (con conseguente slittamento della rinumerazione):

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 100.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 103.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio di corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio del corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Art. 101.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori disciplinari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 102.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto dell'art. 103, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Art. 103.

Il corso di studi si articola in un triennio equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1 prevalentemente ai formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati all'art. 104.

Art. 104.

A) Formazione di base:

Area formativa 1. — Matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori: A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

Area formativa 2. — Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in B01A Fisica generale

n. 3 di sperimentazioni in B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia
B04X Fisica nucleare e subnucleare
B05X Astronomia ed astrofisica

n. 2 in B02A Fisica teorica
B02B Metodi matematici della fisica

n. 1 in B03X Struttura della materia

n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare

Area formativa 3. — Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica,

che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di sperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

Art. 105.

B) Formazione scientifica e professionale:

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
indirizzo di fisica della materia (B);
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
indirizzo di fisica applicata (B, K).

Art. 106.

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico - generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano - elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Le facoltà possono, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratori caratterizzante.

Art. 107.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1996

p. *Il rettore*
SCARAVELLI

Il direttore amministrativo
CASTELLI

96A8624

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1995, n. 40, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario tra cui quelle in «Acquacoltura» e «Biotecnologie vegetali»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, per la scuola di specializzazione in «Acquacoltura», rispettivamente in data:

Consiglio della facoltà di agraria del 13 dicembre 1995;

Consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996;

Senato accademico dell'8 maggio 1996;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, per la scuola di specializzazione in «Biotecnologie vegetali», rispettivamente in data:

Senato accademico del 20 maggio 1996;

Consiglio della facoltà di agraria del 22 maggio 1996;

Consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1996 per la scuola di specializzazione in «Biotecnologie vegetali»;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 13 settembre 1996 per la scuola di specializzazione in «Acquacoltura»;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1996, n. 234, con il quale è stata autorizzata l'istituzione di alcune scuole di specializzazione, tra cui quella di «Biotecnologie vegetali»,

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Gli articoli dal 73 al 79 di cui al capo II del decreto rettorale n. 815/91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1991, n. 166, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Capo II

Scuole di specializzazione del settore agrario
Norme comuni

Art. 73 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1. Nella facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione in acquacoltura e biotecnologie vegetali.

2. Il conseguimento dei suddetti diplomi di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di «Specialista».

Art. 74 *(Organizzazione delle scuole).* — 1. I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal Senato accademico su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 75 *(Piano di studi di addestramento professionale).* — 1. Il Consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

2. Il Consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 76 *(Consiglio delle scuole).* — 1. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 75, il Consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area, i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

2. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della scuola.

3. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il Consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari.

4. L'Università degli Studi di Udine, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è stata individuata dal Consiglio universitario nazionale nel modo seguente:

Tipologie precedenti:
Acquacoltura;
Biotecnologie vegetali.

Tipologie attuali:
Acquacoltura;
Biotecnologie vegetali.

Norme relative alle singole scuole di specializzazione

Art. 77 *(Scuola di specializzazione in acquacoltura).* — Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

1. Il corso di specializzazione in acquacoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74, 75 e 76.

2. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in acquacoltura ed alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1 Anatomia, fisiologia e patologia delle specie ittiche.

Settori: V30A; V30B; V31A; G09D.

Area 2 Tecnologie di riproduzione, di allevamento, di alimentazione, di igiene e profilassi.

Settori: V31B; V32A; V32B; V34B; G09A; G09B; G09D.

Area 3 Impiantistica.

Settori: GO5A; GO5B; GO5C.

Area 4 Economia ed organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

3. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in acquacoltura i laureati dei corsi di laurea in:

Medicina veterinaria;
Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze agrarie tropicali e subtropicali;
Scienze biologiche;
Scienze delle produzioni animali;
Scienze e tecnologie alimentari;
Scienze forestali ed ambientali;
Scienze naturali.

4. Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 78 *(Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali).* — Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.

1. Il corso di specializzazione in biotecnologie vegetali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74, 75 e 76.

2. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in biotecnologie vegetali ed alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica vegetale.

Settori: G07A; E01E; E05A.

Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante.

Settori: G04X; G08B; E11X.

Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica.

Settori: G04X.

Area 4. Resistenza alle malattie.

Settori: G06A; G06B; G07A.

Area 5. Diritto e legislazione.

Settori: N01X; N05X.

3. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali i laureati dei corsi di laurea in:

Biotecnologie agro-industriali;
Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze agrarie tropicali e subtropicali;
Scienze biologiche;
Scienze forestali e ambientali;
Scienze naturali.

4. Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 3 dicembre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A8627

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 riguardanti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto n. 1211 del 26 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1996 recante varie modifiche allo statuto dell'Ateneo ed in particolare l'art. 4 del medesimo concernente l'elenco degli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia riformulato ai sensi dei suindicati decreti del Presidente della Repubblica;

Considerato che per mero errore materiale nel predetto elenco sono stati omessi gli insegnamenti di storia di una regione nel Medioevo e di propedeutica filosofica ed inseriti invece, in luogo dei predetti quelli di filologia greca e filologia latina;

Ritenuto pertanto di rettificare il proprio decreto n. 1211 del 26 settembre 1996 limitatamente all'art. 4 nel senso suindicato,

Decreta:

Il decreto rettorale n. 1211 del 26 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1996, è rettificato limitatamente all'art. 4, nel senso che sono inseriti, tra gli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia indicati nell'art. 38 dello statuto, quelli di storia di una regione nel Medioevo e di propedeutica filosofica e che sono espunti, dall'elenco dei medesimi, quelli di filologia greca e di filologia latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 9 dicembre 1996

Il rettore: CRESCENTI

96A8628

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, tabella XL;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1996, relativo alla soppressione del diploma universitario in giornalismo;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta;

Visto il parere favorevole del C.U.N. del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 22 concernente la facoltà di lettere e filosofia, è soppresso il «diploma universitario in giornalismo».

Nello stesso capo III, ordinamento degli studi, art. 25 riguardante il corso di laurea in scienze della comunicazione, il terzo comma è così modificato: «Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in tre indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore» e il quinto comma è così modificato: «Gli indirizzi sono i seguenti:

a) Comunicazioni di massa;

b) Comunicazione istituzionale e d'impresa;

c) Giornalismo».

All'art. 26, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura».

All'art. 27, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9:

«INDIRIZZO IN GIORNALISMO

Insegnamenti costitutivi (1).

1) storia del giornalismo (M04X);

2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);

3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure: teoria del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B),

5) economia della comunicazione (P02B), oppure: economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B), oppure: teoria e politica dello sviluppo (P01H);

6) relazioni internazionali (Q02X), oppure: storia delle istituzioni politiche (Q01C);

7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A);

8) etica e deontologia della comunicazione (H07C);

9) lingua italiana» (2).

All'art. 29: alla lista degli «Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio» vanno aggiornati i seguenti insegnamenti, anche semestrali:

criminologia (Q05G):
diritto costituzionale (N08X);
diritto del lavoro (N07X);
diritto dell'ambiente (N10X);
diritto della sicurezza sociale (N07X);
diritto internazionale (N14X);
diritto parlamentare (N08X);
economia industriale (P04I);
editoria multimediale (Q05B):
geografia politica ed economica (M06B);
istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F);
metodi e tecniche della legislazione (N11X);
metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);
organizzazione internazionale (N14X);
politica dell'ambiente (M06B);
politica economica internazionale (P01G),
politica sociale (Q05A),
psicologia delle tossicodipendenze (M11E),
storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
storia del movimento sindacale (M04X):
storia della radio e della televisione (L26B e Q05B);
storia delle dottrine politiche (Q01B);
storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B);
storia delle relazioni internazionali (Q04X);
storia e critica del cinema (L26B);
storia e tecnica della fotografia (L26B).

All'art. 30 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti:

«Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata. con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante. potranno articolarsi in più periodi per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici.

Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

Le strutture didattiche a regime dovranno indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione;

un agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;

1. un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

---

(1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi

(2) I contenuti didattici del corso saranno specificatamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convocazioni — opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica — con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali
e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi».

Norma transitoria

Gli studenti che alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana siano già iscritti a un anno del corso di diploma universitario in giornalismo potranno completare gli studi secondo l'ordinamento didattico previsto.

Gli articoli da 34 a 38, relativi all'ordinamento didattico del diploma universitario in giornalismo, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1996

Il rettore: SANGUINETTO

96A8610

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995 n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n 335, e 8 agosto 1996, n 443».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

Art. 1-*bis*.

Interventi nel settore della pubblica istruzione

1. *Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.*

2. *All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: «le sale operatorie degli ospedali,» sono inserite le seguenti: «degli istituti di istruzione e di educazione».*

3. *I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

4. *Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 2.

Interventi nel settore agricolo

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Interventi nei settori produttivi

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996.

Art. 4.

Interventi in materia sanitaria

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1997.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, *dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997*, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

6-bis. *Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1997.*

7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Art. 5.

Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Art. 6.

Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati della ex Jugoslavia

1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Ordini di accreditamento)*. — *1.* Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie

regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 8.

Editoria speciale periodica per i non vedenti

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9.

Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Art. 10.

Proroga di termini di entrata in vigore

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Abrogazioni)*. — *1.* Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509

del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Entrata in vigore)*. — *1.* La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.».

Art. 11.

Regime comunitario di produzione lattiera

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Art. 11-*bis*.

Defferimento termini in materia di stagione venatoria

1. *Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997»;*

b) *all'articolo 21, comma 1, lettera* b), *le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 1997»;*

c) *all'articolo 36, comma 6, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997».*

2. *Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera* b) *e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

Art. 11-*ter*.

Utilizzazione di somme non impegnate

1. *Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione possono essere utilizzate negli esercizi successivi.*

2. *Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.*

Art. 12.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8763

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana. approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349 e 30 agosto 1996, n. 455». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perché abrogato dall'art. 3 del presente decreto, articolo poi soppresso dalla legge di conversione (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n. 205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, *sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base *dei risultati del monitoraggio di cui ai commi* 6-bis *e 8.*

2-bis. *Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.*

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle *eventualmente* occorrenti per le finalità di cui al *comma* 6-bis e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

3-bis. *Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere* c) *e* d) *del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.*

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6-bis. *La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera* a), *per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al *provveditorato regionale alle opere pubbliche.*

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce *ogni tre mesi* al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati *al comma 4.*

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare *su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa,* sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi

capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. *Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse.*

2-bis. *Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.*

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al *comma 2*, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8764

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 27 novembre 1996, n. F.L. 27/96.

Richiesta ai comuni dei dati finanziari relativi alle spese correnti sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 in materia di edilizia scolastica ai fini del trasferimento delle competenze alle province ai sensi della legge 23 gennaio 1996, n. 23.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le province
A tutti i comuni

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera *b)*, compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti.

La ridefinizione delle competenze tra gli enti locali in ordine alla materia in questione comporta un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore.

In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 si fa carico di disciplinare il passaggio della gestione degli edifici a ciò destinati alle province ed il connesso aspetto delle risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove competenze.

A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996 disciplina dettagliatamente il passaggio in proprietà od in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato in favore delle province, al fine di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima evidenziate, il successivo art. 9 si preoccupa di reperire in favore delle stesse province i finanziamenti necessari alla gestione degli edifici che verranno ad esse trasferiti.

In particolare l'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano determinati gli oneri di parte corrente, con esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria, comunque sostenuti da ciascun comune in media nell'arco del triennio finanziario precedente, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge. A tal fine devono essere precisamente individuati i criteri e le modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.

Secondo il disposto del successivo comma 4 del sopra richiamato art. 9 le somme così determinate saranno trasferite dai comuni alle province mediante apposita convenzione da stipulare tra gli enti interessati.

Al fine di poter ottemperare alle disposizioni ora citate, tutti i comuni che alla data di entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 hanno la gestione degli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore dovranno indicare nell'apposito modello di cui all'allegato *A* della presente circolare le spese correnti sostenute per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 per la predetta gestione, secondo l'analisi ivi indicata, tenuto conto delle seguenti direttive.

Per avere un quadro esatto cui fare riferimento per la determinazione degli oneri sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995 va premesso che il trasferimento degli immobili comprende anche gli arredi, le attrezzature e tutte le pertinenze aventi specifica destinazione scolastica. È inoltre inteso che le province subentrano negli eventuali contratti in essere, ad esempio quelli relativi a pertinenze esterne all'edificio scolastico, utilizzate per finalità didattiche (es. palestre esterne di terzi).

Venendo quindi alle voci degli oneri sostenuti gli enti dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni.

Innanzi tutto per «spese correnti sostenute» devono intendersi «tutte le spese correnti liquidate» in relazione agli impegni assunti per il triennio 1993/1995 e come tali devono essere indicate nel modello di cui all'allegato *A*.

Inoltre, in ordine alle singole voci di spesa corrente da indicare secondo il suddetto modello si sottolinea che:

nella voce «affitto dei locali» vanno indicate le spese sostenute nel triennio 1993/1995 per i locali il cui godimento sia ancora in essere alla data del 1° gennaio 1997. A tale riguardo occorre sottolineare che devono essere presi in considerazione tutti i locali adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica secondo i programmi vigenti alla data suddetta anche se non annessi al corpo dell'edificio scolastico (palestre, etc.);

alla voce «energia elettrica» vanno indicate, comunque, tutte le spese relative al consumo di elettricità nelle istituzioni scolastiche interessate;

nella voce «manutenzione ordinaria» vanno incluse anche le spese per manutenzione degli arredi, esclusa la sostituzione degli stessi;

nella voce «spese di pulizia» vanno incluse le spese effettivamente sostenute attraverso contratti di appalto o con altra simile forma, indipendentemente dal fatto che per alcuni tipi di scuola il comune non vi fosse tenuto;

nella voce «spese varie d'ufficio» vanno incluse anche le spese relative all'assicurazione degli edifici, alla vigilanza degli stessi ed agli interventi di disinfestazione.

Una volta pervenute le richieste dichiarazioni sarà cura di questo Ministero procedere alla determinazione, per ciascun comune interessato, della media delle spese sostenute nel triennio indicato.

Le medie delle spese correnti, così determinate, saranno poi riportate nel decreto interministeriale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 e sulla base di detto provvedimento i comuni e le province interessati stabiliranno, mediante convenzione da stipulare ai sensi del comma 2 del predetto art. 9, le modalità del trasferimento dei fondi.

Separatamente verrà esaminato il diverso caso degli immobili delle province utilizzati come sede di istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 23 del 1996, qui non considerato, ma per il quale la stessa legge (art. 8, comma 10) consente analoga operazione a cui si darà luogo in relazione all'entità dei casi che verranno segnalati.

La convenzione stabilirà le modalità per il trasferimento dai comuni alle province delle somme relative agli oneri sostenuti. Si precisa che nello stipulare le singole convenzioni, le parti terranno conto della quota di spese per pulizie per le quali il comune non fosse tenuto a sostenere l'onere. Inoltre, premesso che gli oneri relativi al personale comunale degli uffici che ha curato la gestione degli edifici scolastici non sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione delle spese correnti, è rimessa alla determinazione delle parti la possibilità di tenere conto degli oneri relativi al suddetto personale, in considerazione delle diverse entità dell'impegno sostenuto. A tale titolo, inoltre, con la medesima convenzione si potrà sostituire il trasferimento dei fondi, in tutto o in parte, con accordi sull'utilizzazione del personale interessato, attraverso le forme previste dalla vigente normativa.

La disciplina dettata dalle convenzioni ha carattere transitorio perché limitata all'anno 1997.

A regime le risorse per fronteggiare gli oneri saranno oggetto di trasferimento erariale alle province; con la successiva normativa si provvederà a disciplinare le modalità di corresponsione agli enti di tali somme, anche eventualmente mediante forme compensative.

Le Prefetture dovranno provvedere in via immediata alla diffusione della presente circolare a tutti i comuni ed alle province. Il modello di cui all'allegato *A* attraverso cui operare la ricognizione delle spese correnti sostenute negli anni 1993, 1994 e 1995 dovrà essere trasmesso dai comuni alle competenti Prefetture entro 20 giorni dalla comunicazione della presente circolare.

I comuni che non sono interessati al trasferimento di competenze operato dalla legge n. 23 del 1996 sono tenuti ugualmente a darne atto entro il medesimo termine di venti giorni utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato *B*.

Le province non devono procedere ad alcun adempimento in quanto la presente circolare è diretta ad esse solo a fini conoscitivi.

Entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione dei comuni per l'invio dei modelli richiesti le Prefetture dovranno trasmettere a questo Ministero i modelli debitamente redatti al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico, via Cesare Balbo n. 39 - 00184 Roma.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO A

COMUNE DI...
PROVINCIA DI..

CODICE ENTE			

ALLA PREFETTURA DI

____

Accertamento delle spese correnti liquidate in relazione agli impegni assunti per il triennio 1993, 1994 e 1995 per gli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore.

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, n. F.L..../96 del ....;

SI DICHIARA

in relazione agli impegni assunti per gli anni 1993, 1994 e 1995 il comune di .... ha liquidato le seguenti spese correnti per gli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore:

	1993	1994	1995
1) AFFITTO DEI LOCALI	£......................	£....................	£................
2) ENERGIA ELETTRICA	£......................	£....................	£................
3) RISCALDAMENTO	£......................	£....................	£................
4) ACQUA	£......................	£....................	£................
5) SPESE TELEFONICHE	£......................	£....................	£................
6) MANUTENZIONE ORDINARIA	£......................	£....................	£................
7) SPESE VARIE D'UFFICIO	£......................	£....................	£................
8) SPESE DI PULIZIA	£......................	£....................	£................
Totale	£.....................	£....................	£................

IL RAGIONIERE — BOLLO DELL'ENTE — IL SEGRETARIO

ALLEGATO B

COMUNE DI..
PROVINCIA DI..

CODICE ENTE			

ALLA PREFETTURA DI

____

Accertamento delle spese correnti liquidate in relazione agli impegni assunti per il triennio 1993, 1994 e 1995 per gli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore.

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, n. F.L..../96 del ....;

SI DICHIARA

per gli anni 1993, 1994 e 1995 il comune di ....non ha sostenuto spese correnti per gli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore.

IL RAGIONIERE BOLLO DELL'ENTE IL SEGRETARIO

96A8644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 838765 del 10 dicembre 1996, la Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto è stata autorizzata ad accettare la donazione di dieci dipinti del pittore Zoni, effettuata a suo favore dagli eredi del medesimo.

96A8671

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 838764 del 10 dicembre 1996, la Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Parma, via G. Carducci n. 24.

96A3616

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1526,90
ECU	1894,42
Marco tedesco	983,20
Franco francese	291,45
Lira sterlina	2558,78
Fiorino olandese	876,12
Franco belga	47,719
Peseta spagnola	11,673
Corona danese	256,95
Lira irlandese	2538,78
Dracma greca	6,184
Escudo portoghese	9,758
Dollaro canadese	1118,36
Yen giapponese	13,381
Franco svizzero	1141,52
Scellino austriaco	139,71
Corona norvegese	236,34
Corona svedese	223,25
Marco finlandese	329,29
Dollaro australiano	1216,02

96A8765

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 853/1996 del 16 ottobre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03524320151;

specialità: BRONCAL; A.I.C. n. 014953020; confezione sciroppo 150 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Novel O.T.C. S.r.l., viale Tunisia n. 43, 20100 Milano, codice fiscale 11872410151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 904/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham Santé et Hygiene - Francia, rappresentata in Italia da Sterling Midy S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 10420170150.

Specialità: BRONCHENOLO ANTIFLÙ; 028363024; 10 bustine gran. limone 5 g s/zucchero,

è ora trasferita alla società:

SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 905/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham Santé ed Hygiene - Francia, rappresentata in Italia da Sanofi Winthrop S.p.a. (già Midy S.p.a.), con sede in via Piranesi n. 38, Milano, codice fiscale 00730870151.

Specialità: MIDY VITAMINA C 1000; 028303016, 12 bustine 1000 mg senza zucchero,

è ora trasferita alla società:

SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 910/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Warner Wellcome Consumer Health Products Dartford Company - Londra (UK):

specialità: ACTIFED NASALE; 028139032 Nebulizzatore 15 ml,

specialità: CICATRENE; 014160079 crema 15 g, 014160081 polvere 15 g;

specialità: NIX, 028017022 flacone crema fluida 59 ml,

è ora trasferita alla società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., con sede in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale 04708201001.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8619

Comunicato riguardante chiarimenti relativi all'applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 425, circa la rimborsabilità delle specialità medicinali.

La specialità medicinali classificate nelle classi *a)* e *b)* di cui all'art 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono rimborsabili totalmente (classe *a*) o parzialmente (classe *b*) da parte del Servizio sanitario nazionale al prezzo indicato nei provvedimenti del Ministero della sanità di autorizzazione all'immissione in commercio o nei provvedimenti di riclassificazione adottati dalla Commissione unica del farmaco, fermo restando quanto previsto in materia di prezzo medio europeo dall'art 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla delibera CIPE del 25 febbraio 1994 e successive modificazioni.

Non sono, invece, rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale prezzi superiori a quelli menzionati in precedenza ancorché pubblicati dalle aziende farmaceutiche ai sensi della delibera CIPE 25 febbraio 1994 e successive modificazioni.

Infatti, ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione da parte delle aziende di un prezzo superiore a quello ammesso alla rimborsabilità non può di per sé intendersi quale richiesta di trasferimento del medicinale nella classe *c)*. Le aziende che avessero un tale intento sono tenute preliminarmente a darne espressa comunicazione al Ministero della sanità il quale, previo parere della C.U.F., delibera nel merito del trasferimento del medicinale in questione dalla classe *a)* o *b)* alla classe *c)*. Soltanto dopo l'emanazione del citato provvedimento ministeriale, saranno applicabili i prezzi pubblicati dalle aziende che, comunque, non sono rimborsabili.

96A8675

Autorizzazione all'associazione «Croce Bianca» - Servizio provinciale di soccorso, in Bolzano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 agosto 1996 l'associazione «Croce Bianca» - Servizio provinciale di soccorso, con sede in Bolzano, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta dalla sig ra Baier Babette Anna vedova Wirth con testamento olografo pubblicato per atto dott Gian Luigi Salaris notaio in Milano n. di rep 909 e consistente nella terza parte dei beni mobili di proprietà della *de cuius*, per un valore complessivo di L. 312 628 843.

96A8676

Autorizzazione all'Associazione italiana sclerosi multipla in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Associazione italiana sclerosi multipla, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta dalla sig.ra Margherita Bressi con testamento pubblico registrato per atto dott. Cesare Parola notaio in Cuneo n. di rep. 27195 e consistente in quanto resta in denaro, titoli e beni mobili, tolte le quote ereditarie in favore dei nipoti, per la presumibile somma di lire trentamilioni.

96A8677

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare (U I.L D.M.), con sede in Padova, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig Angelo Alloatti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Fissore notaio in Carmagnola n. di rep. 166932 e consistente nella somma di L. 30 000 000.

96A8678

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Associazione amici di Raoul Follereau con sede in Bologna è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Rosa Banterle con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Florio notaio in Verona n. di rep. 59870 e consistente in un immobile sito in Verona del penziato valore di L. 202.500 000.

96A8679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21739 del 28 novembre 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 dicembre 1996, della ditta S p a P R.A E - Promozione attività editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. P R A E. - Promozione attività editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n 21740 del 28 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S p a Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unità di Albinea (Reggio Emilia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unità di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21741 del 28 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S p a. Galliplac, con sede in Praticello di Gattatico (Reggio Emilia) e unità di Praticello di Gattatico (Reggio Emilia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Galliplac, con sede in Praticello di Gattatico (Reggio Emilia) e unità di Praticello di Gattatico (Reggio Emilia), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21742 del 28 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio 1996

Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21743 del 28 novembre 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Ies Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21744 del 28 novembre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T D.I. Tubi Dalmine Ilva, Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Levate (Bergamo), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21750 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali per un massimo di duecentosessantotto dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1996 al 1° dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*. della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21751 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unità di Varese, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 20 novembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21752 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di cantieri in Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di tredici dipendenti; Lecce, per un massimo di ventitre dipendenti; Povoletto (Udine) per un massimo di centoventuno dipendenti; S. Luce (Pisa) per un massimo di centoventi dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine) per un massimo di ventuno dipendenti e uffici di Milano per un massimo di trentaquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 novembre 1996 al 6 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21753 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Lifegroup, con sede in Monselice (Padova) e unità di Monselice (Padova), per un massimo di cinquantanove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21754 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Molini Lo Presti, con sede in Palermo e unità di Milazzo (Messina), per un massimo di trentasei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1996 al 1° gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21775 del 29 novembre 1996, è revocato il telex di reiezione dell'8 novembre 1996, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, in favore di massimo centosette lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Apsia Med, con sede in Reggio Calabria ed unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 18 marzo 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U R.L M O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 12 aprile 1996.

Pagamento diretto no.

Con decreto ministeriale n. 21776 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. AMC-Sprea, con sede in Castelseprio (Varese) e unità in Castelseprio (Varese), per un massimo di centosei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21777 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 21790 del 3 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S r l. 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unità di Montaquila (Isernia)

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S r l. 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unità di Montaquila (Isernia), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unità di Montaquila (Isernia), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21791 del 3 dicembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta: S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì).

Parere comitato tecnico del 1° ottobre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21792 del 3 dicembre 1996, è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 maggio 1996, della ditta: S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre.

Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1° ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21793 del 3 dicembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 a 31 gennaio 1997, della ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio, frazione Villa (Rimini).

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 1° febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio, frazione Villa (Rimini), per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1° dicembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Verrucchio, frazione Villa (Rimini), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 1° agosto 1996;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta: S.p.a. Domini International, con sede in Bologna e unità di Bologna.

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Domini International, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Domini International, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 5 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21794 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 delll'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 21795 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.r.l. Impresa Grion, con sede in Udine e unità di Udine, per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21796 del 3 dicembre 1996, è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un lavoratore in contratto di formazione lavoro, dipendente della ditta. S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 luglio 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21797 del 3 dicembre 1996, è revocata, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1996 al 10 luglio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.M.C. Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinquantacinque lavoratori, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 21805 del 6 dicembre 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1995 al 21 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unità di Atessa (Chieti).

Parere comitato tecnico del 2 ottobre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unità di Atessa (Chieti), per il periodo dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza dal 22 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unità di Atessa (Chieti), per il periodo dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza dal 22 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A8571

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Fondazione «Fondo per l'ambiente italiano» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 22 novembre 1996, registrato dalla ragioneria centrale il 27 novembre 1996 al n. 309, la Fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Angiola Maria Tedeschi.

96A8672

Autorizzazione alla Fondazione «Museo Poldi Pezzoli» in Milano, ad accettare alcune donazioni

Con decreto ministeriale 22 novembre 1996, registrato dalla ragioneria centrale il 27 novembre 1996 al n. 308, la Fondazione «Museo Poldi Pezzoli», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Ida Calabi, ved. Limentani.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1996, registrato dalla ragioneria centrale al n. 284 il giorno 7 novembre 1996, la Fondazione «Museo Poldi Pezzoli», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Elena Giulini.

96E8673-96A8674

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare: N01X «Diritto di famiglia».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8714

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante: «Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996).

All'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e all'ente destinatario dell'opera oggetto dell'intervento.», si legga: «... e all'ente destinatario *dell'alloggio o* dell'opera oggetto dell'intervento.».

96A8762

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 dicembre 1996, n. 39048, concernente: «Agevolazione ai sensi della legge n. 488/1992». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1996).

Nella circolare citata in epigrafe, al penultimo rigo del punto 2. «Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL)», a pag. 43, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «$F_{ap} = (q^5 - 1)/(i \cdot qq^5)$ = fattore di accumulazione di 5 rate annuali costanti posticipate.», leggasi: «$F_{ap} = (q^5 - 1)/(i \cdot q^5)$ = fattore di accumulazione di 5 rate annuali costanti posticipate.».

96A8715

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 1 0 9 6 *

L. 1.400